

REGOLAMENTO (CE) N. 377/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2002

relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1° marzo 2002 al 30 giugno 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

membro di raffinazione per il periodo dal 1° marzo 2002 al 30 giugno 2002.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Ai sensi degli accordi conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2001/2002.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 39, paragrafo 6,

(4) Per evitare un'interruzione delle forniture è necessario prevedere che, per i quantitativi da importare a norma del regolamento (CE) n. 2534/2001 per i quali non sono stati richiesti titoli al 1° marzo 2002, gli Stati membri interessati siano autorizzati a rilasciare i titoli corrispondenti dopo tale data nel corso della campagna di commercializzazione 2001/2002.

considerando quanto segue:

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio ⁽²⁾, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) che sono parte contraente del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 39 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consentano di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Con il regolamento (CE) n. 2534/2001 della Commissione ⁽³⁾ sono stati aperti contingenti per il periodo dal 1° luglio 2001 al 28 febbraio 2002. Poiché i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2001/2002, occorre aprire i contingenti per la seconda parte della campagna. A causa del fabbisogno massimo estimativo di raffinazione fissato per Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni d'importazione per ogni Stato

Articolo 1

Per il periodo dal 1° marzo 2002 al 30 giugno 2002 è aperto nell'ambito della decisione 2001/870/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, un contingente tariffario di 42 448 t, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP.

Il contingente tariffario suddetto reca il numero d'ordine 09.4097.

Articolo 2

1. Il dazio ridotto speciale per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2. Il prezzo d'acquisto minimo che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 27.